



COMUNE DI SAN FIOR

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 61 DEL 21.11.2011

INDICE

Art. 1	descrizione e finalità del servizio	pag. 3
Art. 2	destinatari del servizio	pag. 3
Art. 3	caratteristiche ed oggetto del servizio	pag. 3
Art. 4	accompagnamento e sicurezza	pag. 4
Art. 5	comportamento degli utenti	pag. 4
Art. 6	comportamento degli autisti e responsabilità del soggetto che gestisce il servizio	pag. 5
Art. 7	richiami e sanzioni	pag. 5
Art. 8	presentazione della domanda di accesso al servizio	pag. 6
Art. 9	tariffe e modalità di pagamento	pag. 6
Art. 10	rinuncia la servizio	pag. 7
Art. 11	morosità	pag. 7
Art. 12	dati personali e sensibili	pag. 7
Art. 13	rinvio	pag. 7
Art. 14	pubblicità	pag. 7
Art. 15	entrata in vigore	pag. 7

Art. 1 descrizione e finalità del servizio

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico degli alunni che abitano nel territorio comunale e che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondaria di primo grado.

Il servizio è volto ad agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico degli alunni, garantendo il diritto allo studio.

Il servizio è basato inoltre su criteri di:

- a) qualità, economicità, efficacia ed efficienza;
- b) programmazione annuale e organizzazione delle fermate con riferimento all'estensione territoriale e alla dislocazione dei plessi scolastici;
- c) distribuzione secondo criteri di omogeneità al fine di evitare disparità di trattamento;
- d) valutazione delle singole posizioni soggettive.

Art. 2 Destinatari del servizio

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato in favore degli alunni domiciliati nel territorio comunale che hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica più vicina alla loro abitazione.

Il servizio di trasporto scolastico è previsto anche per gli studenti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado del Comune che non necessitano di un particolare accompagnamento.

Art. 3 Caratteristiche ed oggetto del servizio

Il servizio consiste nel trasportare, per mezzo di scuolabus, gli alunni dalle fermate distribuite sul territorio comunale sino ai plessi scolastici e viceversa, nell'ambito delle zone di pertinenza di ciascuna scuola servita.

Il servizio viene appaltato a imprese esterne a seguito di indizione di gara d'appalto.

Il servizio con accompagnatore è garantito solo per il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia e viene messo a disposizione dal gestore di ogni singolo plesso.

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola più vicina alla propria abitazione, secondo percorsi specifici di andata e ritorno, con l'individuazione di punti di raccolta e/o fermate determinate, collocate il più vicino possibile a casa ed in luoghi non pericolosi, fermo restando che non potranno essere percorse strade private e strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus.

I percorsi saranno programmati secondo criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta al raggiungimento dei plessi, prestando particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza degli utenti. In particolare l'ufficio scolastico provvede a definire i percorsi, in collaborazione con l'impresa appaltatrice, tenendo presente:

- a) l'organizzazione del servizio e dei posti disponibili sugli scuolabus;

- b) i tempi necessari a percorrere i singoli itinerari;
- c) la localizzazione degli utenti sul territorio evitando, per quanto possibile, che la distanza tra la fermata e l'abitazione dell'utente superi i 500 metri ed evitando, per quanto possibile, che la medesima sia collocata sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia dello scuolabus, onde evitare l'attraversamento di una strada da parte dell'alunno.

L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza, qualora ricorrano situazioni di evidente anti economicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio, promuovendo o concludendo accordi con l'utenza interessata.

Art. 4 Accompagnamento e sicurezza

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare a carico dell'utente (sia come soggetto attivo che come soggetto passivo rispetto all'evento) prima della salita sul mezzo di trasporto o dopo la discesa dallo stesso.

E' fatto comunque obbligo ad un genitore oppure ad un familiare o adulto maggiorenne, oppure ad un soggetto esercente la potestà genitoriale, di accompagnare e sorvegliare alla fermata stabilita gli studenti di età inferiore ai 14 anni fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso.

Nel caso in cui al momento della discesa dallo scuolabus non sia presente alcuno dei soggetti di cui al comma precedente, lo studente rimarrà in custodia dell'autista il quale provvederà ad avvisare telefonicamente la famiglia dell'accaduto adottando ogni comportamento idoneo ad evitare situazioni di pericolo per il medesimo e per gli altri utenti. Nel caso in cui non fosse possibile contattare i familiari, l'autista è autorizzato a condurre l'utente presso le autorità competenti in caso di abbandono di minore, le quali lo custodiranno sino a quando il familiare provvederà a riprenderne la custodia. Qualora la situazione sopra descritta dovesse presentarsi per più di tre volte il servizio verrà temporaneamente sospeso ed i genitori dovranno motivare il loro comportamento, oltre ad impegnarsi a ritirare il proprio figlio secondo quanto sopra stabilito.

Nella circostanza sopra descritta l'ufficio scolastico potrà attivare un procedimento di recupero delle spese sostenute per la custodia dell'utente.

Art. 5 Comportamento degli utenti

Gli alunni che utilizzano il servizio di trasporto devono tenere un comportamento corretto, civile e dignitoso tale da non disturbare ed arrecare danni agli autisti, agli altri alunni, a persone e a cose.

Gli utenti in particolare devono:

- evitare di appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, di porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli. E' fatto divieto assoluto di gettare qualsiasi oggetto dallo scuolabus;
- occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre del mezzo; gli alunni sono autorizzati ad alzarsi solo quando l'automezzo è completamente

fermo, guadagnando l'uscita ordinatamente, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non sono in alcun modo responsabili;

- evitare di danneggiare gli scuolabus e di provocare danni a sé e agli altri utenti trasportati nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e di distrarre l'autista dalla propria mansione;
- evitare schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, comportamenti irrispettosi nei confronti degli autisti, dei propri compagni e qualsiasi comportamento che possa disturbare l'autista o danneggiare gli altri trasportati;
- astenersi dal gridare o richiamare od offendere persone esterne al veicolo.

Tutti i danni o i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati devono essere integralmente risarciti dai genitori (o dagli esercenti la potestà genitoriale) dei bambini che hanno causato il danno. E' inoltre riconducibile alla responsabilità dei genitori qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o negligenza, agli scuolabus, a terzi o a sé stessi.

Art. 6 Comportamento degli autisti

Gli autisti degli scuolabus sono tenuti a:

- garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti;
- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente con i minori;
- adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate;
- controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non sia sostituita quella dei genitori o altra persona adulta.

Fatto salvo quando sopra indicato, il soggetto cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori che si verifica all'interno del mezzo di trasporto e di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori, nel caso in cui alla fermata di un automezzo non siano presenti i genitori o gli altri soggetti da costoro incaricati.

Gli autisti non possono apportare di propria iniziativa modifiche, anche temporanee agli itinerari, alle fermate, agli orari e a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio se non dopo averle concordate con l'ufficio scolastico.

Gli autisti sono tenuti ad osservare le norme del codice della strada e ad osservare il divieto dell'uso del telefono cellulare durante la conduzione degli scuolabus.

Art. 7 Richiami e sanzioni

L'autista dello scuolabus dovrà vigilare gli alunni provvedendo al richiamo verbale di quanti assumano comportamenti scorretti, segnalando tempestivamente all'ufficio scolastico quanto

accaduto e indicando al medesimo ufficio coloro i quali, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato.

Per gli utenti che pongono in essere comportamenti scorretti l'ufficio scolastico applicherà i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale;
- avviso formale scritto ai genitori del comportamento del proprio figlio o del comportamento non corretto in relazione agli obblighi di custodia di cui al precedente art. 4;
- sospensione dal servizio per un periodo determinato ovvero sospensione totale per reiterati comportamenti non corretti.

Il provvedimento con il quale l'amministrazione comunale dispone la sospensione dal servizio è notificato, almeno 7 giorni prima della sospensione, ai genitori dell'utente o a chi per loro esercita la potestà genitoriale e al soggetto gestore del servizio.

Il provvedimento di sospensione non dà luogo al rimborso delle tariffe già versate.

Art. 8 Presentazione della domanda di accesso al servizio

La richiesta per ottenere il servizio di trasporto deve essere presentata ogni anno all'ufficio scolastico del Comune entro il 31 luglio.

All'atto della presentazione della domanda di accesso al servizio il richiedente dovrà sottoscrivere la presa visione del presente regolamento e accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare l'ammissione al servizio in relazione alla disponibilità dei posti sugli automezzi, ai percorsi stabiliti e ai tempi di percorrenza.

Gli utenti che intendono avvalersi dell'accesso ad agevolazioni tariffarie, unitamente alla domanda per la fruizione del servizio, dovranno presentare l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità o comunque dovranno fornire gli elementi necessari per il reperimento dell'attestazione medesima, qualora già presentata per la fruizione di altre prestazioni agevolate.

Art. 9 Tariffe e modalità di pagamento

Ogni utente che richiede il servizio di trasporto scolastico dovrà provvedere al versamento della tariffa annuale fissata dall'Amministrazione Comunale.

La tariffa è da corrisondersi in un'unica soluzione ovvero in tre rate entro il 15 ottobre dell'anno scolastico in corso, entro il 15 gennaio ed entro il 15 maggio dell'anno solare successivo.

La tariffa è stabilita dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo. Con proprio provvedimento deliberativo la Giunta Comunale stabilisce altresì le percentuali e le fasce di reddito ISEE alle quali accordare la riduzione o l'esonero della tariffa, in relazione all'incidenza delle spese scolastiche sostenute dal richiedente sul reddito del nucleo familiare di riferimento.

Con proprio atto deliberativo la Giunta Comunale, può prevedere una riduzione della tariffa sul 2° figlio e una riduzione sul 3° figlio, o successivo, frequentanti il servizio, indipendentemente dal plesso frequentato.

Qualora venga accolta una domanda in corso di anno scolastico la tariffa verrà calcolata dall'ufficio scolastico in base ai mesi di effettivo utilizzo del servizio.

Non saranno ammessi al servizio gli utenti non in regola con il versamento delle quote riferite ad anni scolastici precedenti.

L'eventuale mancato utilizzo del servizio per un periodo di tempo continuativo dà diritto al rimborso delle somme corrispondenti al periodo di mancato utilizzo, previa presentazione di apposita domanda motivata.

Art. 10 Rinuncia al servizio

In caso di rinuncia al servizio debitamente motivata per iscritto, può essere riconosciuto il rimborso delle somme pagate in eccedenza per il periodo corrispondente al mancato utilizzo. In caso di rinuncia pervenuta entro il giorno 15 del mese rimborso sarà computato con riferimento al mese precedente. In caso di rinuncia pervenuta dopo il termine di cui sopra il rimborso sarà computato con riferimento al mese corrente.

Art. 11 Morosità

Nel caso in cui i versamenti non siano effettuati regolarmente l'ufficio scolastico invia una nota di sollecito ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale. In caso di mancato adempimento si procederà alla riscossione coattiva, con aggravio delle spese di notifica.

Art. 12 Dati personali e sensibili

L'ufficio scolastico e gli eventuali altri uffici del Comune interessati utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s. m. e i. ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche all'impresa appaltatrice del servizio ai sensi della normativa vigente in materia.

Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 13 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

Art. 14 Pubblicità

Il presente regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, a tutte le istituzioni scolastiche interessate, agli operatori e agli utenti del servizio ed è comunque in visione presso l'Ufficio Scuola e sul sito internet comunale.

Art. 15 Entrata in vigore

L'effettiva applicazione del presente regolamento decorrerà, in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2011/2012 ed entrerà in vigore, in via definitiva, fatte salve eventuali modifiche, a partire dall'anno scolastico 2012/2013.